ALLEGATO A

FONDO REGIONALE DI GARANZIA

1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1.2 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti Beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità
2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

3. OPERAZIONI FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
3.1 Tipologia di spese ammissibili
3.2 Durata e termini di realizzazione del programma
3.3 Operazioni finanziarie ammissibili
3.4 Soggetti finanziatori
3.5 Caratteristiche della garanzia
3.6 Intensità dell'agevolazione
3.7 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Soggetto gestore
4.2 Presentazione della domanda
4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
5.4 Cause di inammissibilità
5.5 Esiti istruttori
5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
5.7 Rinuncia all'agevolazione
5.8 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
5.9 Erogazione e estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Obblighi del beneficiario

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
7.1 Modifiche dei programmi di investimento
7.2 Modifica del soggetto beneficiario
7.3. Dimostrazione delle spese ammissibili

8. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO
8.1 Attivazione della garanzia
8.2 Cessione del credito garantito
8.3 Procedure di recupero dei crediti

9. REVOCHE, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI
9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
9.2 Revoca parziale
9.3 Procedure di revoca e recupero dell'agevolazione
9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
9.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
10.3 Disposizioni finali

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana per favorire l'accesso al credito delle PMI nell'ambito di Garanzia Toscana di cui alla Legge Regionale n. 73/2018, con il presente bando, costituisce un fondo per rilascio di garanzie ad accesso diretto in favore delle imprese che, pur non avendo i requisiti previsti dalla Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, hanno i requisiti di solidità aziendale.
L'intervento è attuato con la modalità valutativa a sportello, ai sensi:

- della L.R. n. 71/2017;
- della delibera di G.R. n. 1597 del 16.12.2019;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187del 26.06.2014);
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013).

1.2 Dotazione finanziaria

Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia regionale costituito ai sensi alla Delibera di G.R. n. 1597 del 16.12.2019 (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale pari a € 10.500.000,00.
Sulla dotazione potranno essere stabiliti successivi incrementi di risorse comunitarie, regionali e/o nazionali, al fine di aumentarne l'efficacia, sulla base di specifici atti della Giunta Regionale.

Il moltiplicatore del fondo è pari a 8 sul garantito.

L'ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione. Delle perdite risponde in via esclusiva il fondo, nei limiti della propria dotazione.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'interruzione della presentazione delle domande.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Programmi di investimento
Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché **professionisti,** con sede o unità locale destinatarie dell'intervento ubicata nel territorio regionale.

Esigenze di capitale circolante
Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché **professionisti,** con almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale (non sono ammesse le imprese che abbiano nel territorio regionale la sola sede legale qualora tale sede non risulti anche operativa).

I soggetti beneficiari devono rientrare nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

Manifatturiero

B - *Estrazione di minerali da cave e miniere*

C - *Attività manifatturiere*

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*

E - *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*

F – *Costruzioni*

Commercio, Turismo e Terziario

G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – *Trasporto e magazzinaggio*

I – *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione*

J – *Servizi di informazione e comunicazione*

M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*

N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*

P – *Istruzione,* limitatamente al gruppo 85.52

Q – *Sanità e assistenza sociale*, ad eccezione del gruppo 86.1

R – *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*

S – *Altre attività di servizi,* limitatamente alla divisione 95 e 96

Sono fatte salve le specifiche esclusioni previste dai Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 1407/2013.

Fatta eccezione per le operazioni di microcredito, fermo restando che sarà effettuata una istruttoria tesa a valutare il merito di credito dell'impresa, nonché a verificare il rispetto di alcuni indicatori di bilancio di cui al successivo paragrafo 5.2 (fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione), sono ammissibili alle condizioni sotto riportate le seguenti tipologie di imprese:

- le imprese di nuova costituzione;
- le imprese che, sulla base del modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, risultino avere una classe di merito 11. (Le imprese possono verificare la classe di merito di appartenenza attraverso il tool di autovalutazione disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, utilizzando il modulo economico-finanziario, eventualmente integrato con gli ulteriori moduli previsti ;
- le imprese in tutte le classi di merito, ad esclusione della 12, per le operazioni finanziarie (esclusi i finanziamenti ipotecari) finalizzate al consolidamento di passività a breve termine o alla rimodulazione di finanziamenti a medio lungo termine (di seguito "consolidamenti" già erogati al soggetto beneficiario anche dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, a condizione che la nuova operazione presenti condizioni migliorative, in termini di durata e costi. Devono inoltre essere mantenute tutte le garanzie personali o reali già esistenti. Non è ammesso il consolidamento di passività a breve termine o la rimodulazione di finanziamenti a medio lungo termine già garantiti da intermediari finanziari.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia.

La data di costituzione coincide:
a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;

c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) per i liberi professionisti con la data di presentazione all'Agenzia delle Entrate della denuncia di inizio attività

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art. 7 comma 1, lett. a).
Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di cui al punto 3, che sarà verificato tramite la consultazione del durc on line in fase istruttoria.
1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
2. avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini iva.; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e ulteriore documentazione;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca[1] adottati dalla Regione Toscana per:

a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);

b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);

c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;

[1] *Art.23 L.R. n. 71/ 2017*

d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);

e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di cui all'art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;

g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001[2]:

a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione[3];

b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale[4] o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)[5]:

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sosanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode[6], compresi i reati contro il patrimonio commessi mediate frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)

---

[2] *D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")*

[3] *Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)*

[4] *Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002*

[5] *Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75*

[6] *Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)*

- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso[7] e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;[8]

9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea[9]; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";

10. possedere la "dimensione" di MPMI;

11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

12. essere in regola con la normativa antimafia[10];

13. possedere il merito creditizio;

14. possedere i parametri indicati al paragrafo 5.2 (fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito)

---

[7] *Art. 25, L.R. n. 71/2017*

[8] *Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008*

[9] *D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/*

[10] *D.Lgs. 159/2011*

15. non essere impresa in "difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

16. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal programma, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;

17. essere imprese attiva per le pmi e per i professionisti essere in attività (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva).

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

1. **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti del paragrafo 2.2. di cui ai punti 1), 2) 3), 4), 5), 9), 12), 13), 14), 15), 16) e 17);
2. **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** (10%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 14) per liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata e 16);

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"[11] **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 14) per liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata e 16) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

3. OPERAZIONI FINANZIARE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

3.1 Tipologia di spese ammissibili

Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura a sportello.

Il fondo supporta:

A) programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali finalizzati alle seguenti tipologie di cui al Reg. (UE) n. 651/2014:
a) ampliamento di uno stabilimento esistente;
b) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
c) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

B) programmi per esigenze di capitale circolante (compresi i consolidamenti).

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un siffatto programma sul territorio della Regione Toscana in forza dell'agevolazione prevista dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica scheda di programma di cui al paragrafo 4.3.

[11] *Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti*

3.2 Durata e termini di realizzazione del programma

Termine iniziale
La decorrenza del programma è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione.

Termine finale
Il programma di investimento dovrà concludersi entro 24 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione della garanzia.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al programma.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'unità produttiva localizzata in Toscana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/2017, per otto anni successivi alla conclusione del programma di investimento e per otto anni successivi all'erogazione del finanziamento bancario per le esigenze di capitale circolante.

3.3 Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie (d'ora in avanti "finanziamenti") finalizzate a programmi di investimento e esigenze di capitale circolante.

L'importo massimo dei finanziamenti garantiti è pari a:
a) per i programmi di investimento: euro 750.000,00
b) per esigenze di capitale circolante (compreso consolidamento): euro 350.000,00

I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerati "operazioni di microcredito".

Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa ivi compreso l'importo residuo alla data di presentazione della domanda per precedenti operazioni attivate a valere sul presente fondo.

Per le imprese di nuova costituzione l'importo del finanziamento non potrà comunque essere superiore a 5 volte il patrimonio netto dell'impresa.

I finanziamenti devono avere le seguenti durate:
- Programmi di investimento: massimo 10 anni
- Esigenze di capitale circolante: massimo 7 anni
- Consolidamento: almeno 5 anni e massimo 10 anni; nel caso della rimodulazione di finanziamenti a medio-lungo termine l'allungamento della durata deve comunque essere di almeno tre anni rispetto a quella residua.

Qualora siano presentati programmi con finalità miste (escluso i consolidamenti) si considera la tipologia prevalente (investimenti o capitale circolante) ai fini dell'applicazione dell'importo, durata e la percentuale di garanzia. In detto caso la garanzia è concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

La durata è comprensiva di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi e di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

I finanziamenti sono finalizzati agli investimenti da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

In particolare sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a :

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale e purché sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia presente una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato ed indipendente che attesti il valore di mercato del bene;

ii. impianti industriali;

iii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi;

iv. edifici esistenti, nel limite del 50% della spesa ammissibile totale, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'acquisto di edifici esistenti costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia presente una perizia di stima, redatta da un tecnico abilitato e indipendente che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della conclusione dell'investimento deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;

v. edifici di nuova costruzione, nel limite del 50% della spesa ammissibile totale, (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge), appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della conclusione dell'investimento deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo;

vi. opere murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:
- lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;
- la realizzazione di impiantistica aziendale.
Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali o immateriali sulla base di quanto disposto dai principi contabili;

vii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 5.

<u>Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i. e vi.</u>

I costi per gli investimenti materiali sono ammissibili anche se acquistati nella condizione di usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

Si specifica che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ammissibili al presente bando, assolvendo ad una funzione risarcitoria e non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA, e conseguentemente non determinano emissione di alcuna fattura. Alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%).

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento.

B. *Attivi immateriali*. Si tratta di attivi relativi a:
   i. Attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
      a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
      b) sono considerati ammortizzabili;
      c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
      d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammissibili le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

<u>Sono in ogni caso esclusi:</u>

i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
iii. i lavori in economia;
iv. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
v. gli interessi passivi;
vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
vii. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Programma (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per

operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
viii. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
ix. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
x. l'avviamento;
xi. beni acquistati con permute e contributi in natura.

3.4 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori:
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

3.5 Caratteristiche della garanzia

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore a:

- programmi di investimento: 80%
- esigenze di capitale circolante: 60%
- consolidamenti: 30%

Le percentuali sono calcolate sull'importo di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino alle suddette percentuali dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa richiedente l'agevolazione.

3.6 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sui finanziamenti per programmi di investimento sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni specifiche dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'aiuto nel quadro del regime in questione.

Le garanzie per programmi di esigenze di capitale circolante (compresi i consolidamenti)sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo dell'agevolazione concessa sotto forma di garanzia, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

L'ESL è calcolata, a cura del soggetto gestore, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

3.7 Cumulo

Reg. (UE) n. 651/2014
Gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti " de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

Reg. (UE) n. 1407/2013
Gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite garanzia e/o altri contributi non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

"Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di garanzia è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema gestionale disponibile al sito Internet http://www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda.

La domanda, che deve essere redatta in lingua italiana, consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico del portale http://www.toscanamuove.it. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.
La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche).
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.
Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.
La domanda si considera pervenuta contestualmente alla "presentazione" della domanda online, ossia all'invio telematico della stessa secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale http://www.toscanamuove.it.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

1. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

A) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, requisito 10) del paragrafo 2.2.;

B) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ad eccezione dei liberi professionisti), requisito 11) del paragrafo 2.2.;

C) DICHIARAZIONE DI CUMULO E DE MINIMIS, requisito 16) del paragrafo 2.2.;

D) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (requisito punto 6) del paragrafo 2.2);

E) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO, requisito 8) del paragrafo 2.2.;

F) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (requisito punto 12) antimafia);

G) Con esclusione delle operazioni di microcredito, per le imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE LA VERIDICITA' DEI PROSPETTI REDATTI AI SENSI DEGLI ART. 2424 E 2425 C.C. allegati alla dichiarazione medesima (requisiti punti 13) e 14);

2. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

H) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/i EFFETTIVO/i, accompagnata da copia del documento di identità medesimo/i in corso di validità;

3. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

I) SCHEDA DI PROGRAMMA e PIANO FINANZIARIO (INVESTIMENTO, CAPITALE CIRCOLANTE, CONSOLIDAMENTI) firmati digitalmente dal legale rappresentante;

L) SCHEDA PER MERITO DI CREDITO (escluse le operazioni di microcredito);
Documentazione da allegare:
a) per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio del soggetto gestore;
b) per le imprese non obbligate alla pubblicazione del bilancio e i professionisti: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi (con relativa ricevuta di presentazione) precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;

d) conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
e) conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento, con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa.
f) elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza.
Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il programma sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.

M) SCHEDA SOTTOSCRITTA DEL SOGGETTO FINANZIATORE, comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento.

Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

L'impresa può successivamente alla presentazione della domanda ed entro la data di concessione della garanzia da parte del soggetto gestore, richiedere una diversa banca finanziatrice rispetto a quella indicata nella scheda di cui alla lettera M). Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC firmata digitalmente.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

1. istruttoria di ammissibilità (vd. Paragrafo 5.2), nella quale verranno anche esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.4);
2. esiti istruttori e concessione della garanzia (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).
Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

1. la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;

2. la completezza della domanda e della documentazione allegata;

3. la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2. di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 13), 14), 15), 16) e 17), e dei requisiti di ammissibilità di cui alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. ammissibilità della tipologia di operazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3.

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 14) del paragrafo 2.2. per tutte le imprese, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, dovrà essere soddisfatto il seguente parametro:

a) per le imprese del settore manifatturiero il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo deve risultare pari o superiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi;

b) per le imprese del settore commercio, turismo e terziario: il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo pari o superiore al 2%, in uno degli ultimi due bilanci chiusi.

Laddove in entrambi gli ultimi due bilanci depositati, l'impresa evidenziasse un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al minimo previsto, il parametro è considerato soddisfatto qualora allegata alla domanda sia fornita idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto, rispetto all'ultimo bilancio depositato, è avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Per patrimonio netto si intende:
i) per le società di capitale, il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
ii) per le società di persone e per le imprese individuali, il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto dei crediti, anche sottoforma di prelevamenti, verso i soci o verso il titolare e integrato del valore dei beni immobili, al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami, di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare. Il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato, o risultare dal valore della rendita catastale moltiplicato per 200 (o 150 in caso di terreni agricoli).

Successivamente verrà valutata, per tutte le imprese, fatta eccezione per le operazioni di microcredito, il merito di credito, requisito di cui al punto 13), ovvero la capacità dell'impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere.

Sono comunque escluse le imprese che, pur avendo i requisiti soggettivi di cui al bando tipo:

1. abbiano posizioni classificate in Centrale rischi a "sofferenza", o "scaduto oltre 90 gg." o classificate dal soggetto finanziatore come "inadempienza probabile";
2. che abbiano a carico proprio o dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori eventi pregiudizievoli della famiglia dei fallimenti o similari.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata all'impresa tramite il portale http://www.toscanamuove.it.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni[12].

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 13), 14), 15), 16) e 17) di cui al paragrafo 2.2.
- l'assenza dei requisiti di ammissibilità verificabile dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- l'assenza del programma e mancato rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3.

5.5 Esiti istruttori

L'attività istruttoria si conclude entro **60 giorni** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.3, con la comunicazione della concessione o di non ammissibilità al soggetto richiedente dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite il portale http://www.toscanamuove.it.

Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

La garanzia è deliberata dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2,
Il soggetto gestore provvede alla registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti.

[12] *Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017*

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3, di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le garanzie sono concesse ai beneficiari secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità del fondo. A parità di data di presentazione della domanda (giorno, ora, minuto e secondo), sarà data priorità a imprese in possesso del Rating di legalità.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore avvia i controlli, a pena di revoca dell'ESL in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda,** su un campione pari al 10 % dei soggetti ammessi in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), 14) per i liberi professionisti e le imprese in contabilità semplificata, 16);

Il requisito di cui al **punto 12) (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi con riferimento alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della normativa.

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.)secondo la normativa vigente[13], purché asseverate da un revisore legale.

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia alla garanzia entro 30 giorni **dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore.** La comunicazione deve avvenire, tramite piattaforma http://www.toscanamuove.it, al soggetto gestore In questo caso il soggetto gestore adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni **dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore**, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria e variazione[14] come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la sola decadenza della garanzia, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca. La decadenza della garanzia è comunque subordinata al nulla osta da parte del soggetto finanziatore.

5.8 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

[13] *Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014*
[14] *Art. 24, L.R. n. 71/2017*

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore. I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività alla delibera di concessione della garanzia del fondo.

Per le operazioni relative a Consolidamenti, la comunicazione di delibera del soggetto finanziatore deve contenere anche la dichiarazione che:

- la nuova operazione presenta condizioni migliorative, in termini di durata e tasso d'interesse rispetto a quella/e oggetto di consolidamento e/o rimodulazione;
- sono mantenute tutte le garanzie personali o reali già esistenti sull'operazione/i oggetto di consolidamento e/o rimodulazione;
- il consolidamento non ha ad oggetto l'estinzione di passività a breve termine o la rimodulazione di finanziamenti a medio lungo termine già garantiti da intermediari finanziari;
- nel caso di rimodulazione di finanziamenti a medio-lungo termine, l'allungamento della durata è di almeno tre anni rispetto a quella residua.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non abbia trasmesso (a mezzo P.E.C o fax) una richiesta motivata di proroga del termine da parte del soggetto finanziatore per un periodo non superiore a tre mesi e per una sola volta, o in alternativa una delibera di un nuovo soggetto finanziatore.

5.9 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, a condizione che almeno il 25% dell'importo del finanziamento sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo.

Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del soggetto finanziatore o dall'impresa prima della scadenza del termine stesso.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

a. la data di valuta dell'erogazione;

b. l'importo complessivamente erogato;

c. la data di scadenza dell'ultima rata;

d. la periodicità della rata;

e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;

f. la data di scadenza della prima rata;

g. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite P.E.C. o fax, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi.

- realizzare il programma ammesso entro 24 mesi della comunicazione al soggetto richiedente della concessione della garanzia.. Il programma s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e con riferimento agli investimenti, le spese sono sostenute nella misura minima del 60% dell'importo dell'investimento ammesso, come previsto dal bando, salvo il caso di approvazioni di variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 7.1 del bando.
- inviare al soggetto gestore, tramite portale http://www.toscanamuove.it, una comunicazione della conclusione del programma di investimenti, entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso.
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del programma, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi alla concessione della garanzia;
- comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento dell'investimento e richiedere al soggetto gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al programma e del soggetto beneficiario/obbligato/debitore secondo le modalità dettate dal bando, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso programma;
- mantenere per tutta la durata del programma e fino alla conclusione dello stesso, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1. CCIAA, 2. sede, 3. durc, 4. procedure concorsuali (ad

eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6. D.Lgs. n.231/2001, 7. casellario giudiziale, 12. antimafia, 13. merito creditizio, 14. parametri di cui al paragrafo 5.2 e 17. impresa attiva;

- mantenere anche per 8 anni successivi alla conclusione del programma investimento e all'erogazione del finanziamento per il capitale circolante i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.2 ed inoltre:
  a) l'unità produttiva localizzata in Toscana;
  b) l'investimento oggetto di agevolazione; il beneficiario si impegna a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
  c) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei programmi di investimento

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, le informazioni in loro possesso relative:

a. a variazioni all'assetto proprietario delle imprese;

b. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;

c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;

d. alle variazioni delle finalità di investimento inizialmente previste;

e. alle variazioni dell'importo finale dell'investimento;

f. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 7.2.

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

I soggetti beneficiari presentano richieste di variazione, adeguatamente motivate, in caso di variazione del programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, fermo restando il

rispetto dei paragrafi 3.1 e 3.3 e il rispetto della percentuale minima di realizzazione del 60% del programma ammesso; è ammessa una realizzazione del programma inferiore al 60% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.3. con riferimento alle singole voci di spesa. In questi casi il soggetto gestore procede al ricalcolo dell'aiuto e qualora l'intensità dell'aiuto superi il limite previsto al paragrafo 3.6 si procederà alla conseguente revoca al fine di garantire i limiti ammessi.

Le richieste di variazione devono essere presentate in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma http://www.toscanamuove.it, durante il periodo di realizzazione del programma, e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del soggetto gestore.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma http://www.toscanamuove.it, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.
L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite la piattaforma http://www.toscanamuove.it, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni[15].

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

7.2 Modifica del soggetto beneficiario

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata d'ufficio.

[15] *Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017*

La domanda di trasferimento della garanzia, nei casi suindicati e nel caso di accollo, deve essere presentata da parte del nuovo soggetto/dell'impresa, al soggetto gestore sul portale http://www.toscanamuove.it, entro 30 giorni dalla delibera di variazione del soggetto finanziatore. Alla domanda di trasferimento di garanzia deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore.

Il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continuare ad esercitare l'impresa e assumere gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nei casi suddetti, il soggetto gestore adotta un atto di trasferimento della garanzia già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della garanzia originaria.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 9.

Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione e/o si verifichi alienazione, distrazione o cessione degli investimenti, pur mantenendo in essere la garanzia il soggetto gestore procede alla revoca dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 9.

Il subentro determina la modifica del Soggetto beneficiario nel caso in cui intervenga:

- per le operazioni finalizzate al capitale circolante o Consolidamenti, nel periodo che intercorre tra la concessione della garanzia e l'erogazione del finanziamento;

- per le operazioni finalizzate ad investimenti, nel periodo che intercorre tra la concessione della garanzia e la conclusione dell'investimento;

Nel periodo successivo il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e agli altri obblighi previsti dal bando.

Laddove, successivamente al trasferimento della garanzia si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

7.3 Dimostrazione delle spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai programmi di investimento saranno oggetto di controllo a campione documentali e in loco.
Le spese ammissibili devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione

della domanda ed il termine di completamento dell'investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concessa la garanzia.

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative alle spese ammesse al programma (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento;
- ogni altra documentazione attinente.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore con riferimento agli attivi materiali ed immateriali entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento

L'impresa deve inviare, tramite portale http://www.toscanamuove.it la comunicazione di conclusione del programma di investimento entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore con riferimento agli attivi materiali ed immateriali, in caso di controllo a campione:

Tabella riepilogativa dei costi sostenuti e dei pagamenti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

8. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

8.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dell'impresa, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

a. copia della delibera di concessione del finanziamento;

b. copia del contratto di finanziamento;

c. copia dell'atto di erogazione;

d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;

e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
    i) la data di inadempimento;
    ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
    iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al

soggetto dalla medesima individuato.

8.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

8.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dall'amministrazione regionale o dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

9. REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione, ovvero dell'**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1;

- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- mancata realizzazione del programma di investimento;
- esito negativo dei controlli successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.[16] In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore e l'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 si procede con l'atto di revoca dell'agevolazione e recupero dell'ESL.

Il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione e recupero dell'Equivalente sovvenzione lorda, entro 90 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnano ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario è adottato il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero dell'ESL.

Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.

[16] *Art. 22, L n. 71/2017*

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

Nei casi di revoca dell'agevolazione di cui al paragrafo 9.1 e in caso di rinuncia da parte dell'impresa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e la variazione dell'agevolazione[17] sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale n. 359/2013 e n. 990/2017 e ss.mm.ii, ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.

Operazione finanziaria garantita	**Costo di sola istruttoria**	**Costi di istruttoria di variazione**
Importo inferiore a € 25.000,00 (Microcredito)	€ 342,00 € 179,00 (per importi pari o inferiori a € 5.000,00)	€ 91,00
Importo superiore a € 25.000,00	€ 732,00	€ 177,00

9.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 9,1, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.8 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.9 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. per i consolidamenti, non rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2.1 e 3.3;
4. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 8.1.

[17] *Art. 24, L.R. n. 71/2017*

10. DISPOSIZIONI FINALI

10. 1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ed in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante derivanti dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura alle procedure di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o del Bando, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Dduomo 10 - 50122 Firenze; PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email:/*dpo*//@*regione.toscana.it*/ <mailto:rpd@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

I responsabili esterni del trattamento sono:
- Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. - Viale Giuseppe Mazzini 46 - 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.
- Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa – Società Cooperativa. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax. 055/7378400, e-mail: act@artigiancredito.it o alla PEC 19500@actaliscertymail.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito.

- Artigiancassa S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A - 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 06/58451, fax. 06/5899672, e-mail: dirittiprivacy@artigianacassa.com, pec: dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it.

La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) diArtigiancassa S.p.A.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_*dpo@regione.toscana.it* <mailto:rpd@regione.toscana.it>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.
E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

10.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite il portale http// www.toscanamuove.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale http// www.toscanamuove.it nei casi previsti dal presente bando ('indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione).
A tal fine, le imprese partecipanti dovranno inserire i riferimenti della propria casella PEC nella procedura online di presentazione della domanda definitiva e dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria casella PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

COMUNITARIA

REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"

D. LGS. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D. LGS. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D. LGS. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

DELIBERA G.R. n. 1597 del 16.12.2019 "L.R. 73/2018 "Garanzia Toscana".